



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

In funzione di Giudice del Lavoro e nella persona dott. Roberto Rezzonico ha emesso
la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2990 del ruolo generale Lavoro per l'anno
2012 vertente tra

INCAGNONE Riccardo

elettivamente domiciliato in Bisacquino, Via Caronna n. 21 presso lo studio dell'Avv.
Benedetto Gaudiano, con l'Avv. Antonia Zelia Pia Vitrano che lo rappresenta e
difende per procura in calce al ricorso introduttivo

R I C O R R E N T E

E

Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia e Servizi (COINRES) in Liquidazione

In persona del Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliato in Palermo, Via
Dante, 44, presso lo studio dell'Avv. Francesco Ferraro che lo rappresenta e difende
per procura in calce alla memoria di costituzione

R E S I S T E N T E

OGGETTO: Rinnovo contratto a termine

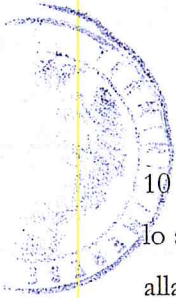


CONCLUSIONI

Per il ricorrente: v. ricorso introduttivo

Per il Consorzio resistente: v. memoria di costituzione

MOTIVI DELLA DECISIONE



Il ricorrente rappresenta di avere stipulato con il Consorzio convenuto, in data 10 maggio 2007 e con decorrenza dal 15 maggio successivo, un contratto di lavoro per lo svolgimento dell'incarico di Direttore Generale. L'art. 1 del contratto prevedeva che, alla scadenza quinquennale, esso sarebbe stato tacitamente rinnovato "*per uguale periodo salva diversa pattuizione tra le parti entro sei mesi dalla data della prima scadenza*". Non essendo intervenuta la suddetta diversa pattuizione, il ricorrente chiede la dichiarazione dell'automatico rinnovo del contratto alla data del 15 maggio 2012, con conseguente condanna del Consorzio al pagamento delle retribuzioni dovute a decorrere dal 16 luglio 2012, posto che, di fatto, egli aveva comunque reso la propria prestazione sino al 15 luglio, quindi oltre la scadenza del contratto originario. In subordine, e proprio per effetto di tale prosecuzione di fatto del rapporto per i due mesi successivi alla scadenza, chiede dichiararsi instaurato tra le parti un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato per altri cinque anni, o quanto meno sino alla costituzione delle S.R.R. destinate a succedere alle società d'ambito per la raccolta dei rifiuti (qual è il COINRES). In ulteriore subordine, e sempre in forza dello svolgimento di fatto dell'incarico oltre la sua scadenza, chiede la conversione in rapporto a tempo indeterminato, con le conseguenziali statuizioni di condanna, inclusive dell'indennità di mancato preavviso di cui all'art. 29 del CCNL applicato al rapporto.

Il Consorzio convenuto, nell'affermare la propria qualità di ente pubblico e dunque di P.A., eccepisce la nullità del rinnovo tacito del contratto ai sensi dell'art. 57 co. 7 del D.Lgs. 162/06, contesta l'asserito incontro di volontà delle parti per *facta concludentia*, il quanto la prosecuzione materiale del rapporto dal 16 maggio al 15 luglio 2012, regolarmente retribuita, era stata necessaria per consentire l'insediamento del nuovo commissario liquidatore. Rileva l'impossibilità di conversione del rapporto ex art. 36 D.Lgs. 165/01 e l'inapplicabilità, proprio per essere il rapporto a tempo determinato, dell'istituto del preavviso.

Il ricorso è infondato.



La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza n. 231/11 del 10 febbraio – 15 marzo 2011, ha ritenuto che il COINRES debba essere qualificato come pubblica amministrazione. Appare convincente il richiamo all'art. 1 co. 2 D.Lvo 165/01, laddove afferma espressamente che *“per amministrazioni pubbliche si intendono i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi ed associazioni...”*.

Ciò premesso, la clausola, inserita nell'art. 1 del contratto stipulato tra le parti in data 10 maggio 2007 (doc. 2 prod. ricorrente), secondo cui *“il presente contratto..... si intende rinnovato, per uguale periodo, salva diversa pattuizione tra le parti entro sei mesi dalla data di prima scadenza”*, è nulla per la violazione della norma imperativa di cui all'art. 57 co. 7 D.Lgs. 163/06, ai sensi del quale *“è in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori e i contratti tacitamente rinnovati sono nulli”*. La norma si pone *“nella scia”* dell'art. 23 L. 18 aprile 2005 n. 62, che vieta il rinnovo dei contratti di appalto stipulati dalla P.A. e scaduti.

Parte ricorrente contesta l'argomento, rilevando che tale normativa, visto il suo specifico oggetto, *“nulla ha a che fare con il tipo di contratto che regola il rapporto di lavoro tra il ricorrente ed il CO.IN.R.E.S.”* (note conclusive, pag. 5).

Dal punto di vista letterale, il rilievo del ricorrente può ritenersi giustificato.

Ma è orientamento costante, per non dire granitico, della giurisprudenza amministrativa quello secondo cui gli artt. 23 L. 62/05 e 57 co. 7 D.Lgs. 163/06, costituiscono espressione di un principio generale di diritto, applicabile indistintamente a tutti i contratti stipulati dalla P.A. (v., Cons. Stato Sez. VI, 24/11/2011 n. 6194, TAR Liguria Sez. II 28 marzo 2012 n. 430, Cons. Stato Sez. V 31/10/2006 n. 6458, Cons. Stato Sez. IV 31 maggio 2007 n. 2866, TAR Puglia Lecce, Sez. II, 3 gennaio 2013 n. 8).

Tale indirizzo merita adesione perché idoneo a garantire le esigenze di trasparenza ed economicità della P.A., funzionali al principio costituzionale (art. 97 Cost.) di imparzialità e buon andamento.

Inoltre, tutti i contratti della P.A., per quanto agisca *iure privatorum*, devono essere stipulati per iscritto a pena di nullità ai sensi degli artt. 16 e 17 R.D. 18/11/1923 n. 2440 (Cass. 26/6/2008 n. 17550, Cass. 26/1/2007 n. 1752, Cass. 23/1/2006 n. 1223), restando del tutto irrilevanti atti e comportamenti concludenti (Cass. 29/11/2005 n. 26047, Cass. 1/4/2010 n. 8000).

Per quanto previsto da una clausola formalizzata per iscritto, il rinnovo tacito,



proprio perché il rinnovo, da un punto di vista strettamente giuridico, da vita ad un nuovo rapporto e non ad una prosecuzione di quello in atto, già estinto alla sua scadenza, costituisce una inammissibile deroga al principio, perché la nuova manifestazione di volontà delle parti e l'accordo che ne consegue non trovano espressione in un verificabile atto scritto, ma solo nel silenzio che il primo contratto (scritto) ha ritenuto idoneo e sufficiente a costituire il nuovo rapporto. Ma, allora, anche per questa via si profila la nullità della riportata clausola del contratto del 10 maggio 2007, perché, trasgredendo il precetto imperativo sulla forma scritta dei contratti della P.A., essa autorizza l'autonomia negoziale delle parti alla stipula tacita e perciò de – formalizzata del secondo contratto.

Questi rilievi sono decisivi anche per affermare l'infondatezza della domanda subordinata. Un contratto di lavoro, come un qualsiasi altro contratto con la P.A., non può essere stipulato per *facta concludentia*, con la sua esecuzione di fatto, quindi la prestazione resa dal ricorrente anche oltre il 15 maggio 2012 e la sua accettazione da parte del COINRES, che l'ha retribuita, non danno luogo ad alcun contratto valido, ferma restando l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte per effetto della norma di garanzia in favore del prestatore d'opera di cui all'art. 2126 c.c..

Neppure può essere accolta la domanda di conversione in rapporto a tempo indeterminato per effetto dello svolgimento della prestazione oltre il termine di scadenza del contratto. Oltre al divieto, ricordato dal COINRES, di cui all'art. 36 D.Lgs. 165/01, che, di per sé, lascerebbe spazio al diritto del risarcimento del danno, osta all'accoglimento della domanda l'art. 10 D.Lgs. 368/01 che esclude espressamente l'applicazione delle norme dello stesso D.Lgs. 368/01 ai rapporti di lavoro di natura dirigenziale, qual era indubbiamente quello intercorso tra le parti. Risultano perciò automaticamente destituite di fondamento le domande di pagamento di retribuzioni ed indennità di preavviso a titolo di risarcimento di un danno che non esiste.

Di qui l'integrale rigetto del ricorso.

Alla stregua dell'art. 92 co. 2 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 11 L. 69/09, la compensazione delle spese può essere disposta, a parte il caso di soccombenza parziale, solo per gravi ed eccezionali ragioni. Poiché di esse non si riscontra traccia, la disciplina delle spese segue la soccombenza.



P.Q.M.

Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa

RIGETTA

Il ricorso

CONDANNA

Il ricorrente a rifondere al *Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia e Servizi (COINRES)* le spese di lite che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre IVA e CPA come per legge

Termini Imerese, 25 novembre 2013

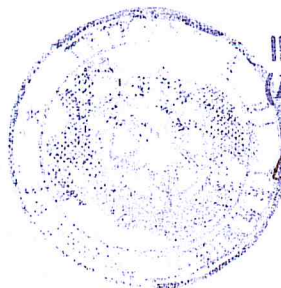
Il Giudice

Dott. Roberto Rezzonico

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
COMANDIAMO A TUTTI GLI UFFICIALI GIUDIZIARI CHE NE
SIANO RICHIESTI E A CHIUNQUE SPETTI DI METTERE AD
ESECUZIONE IL PRESENTE TITOLO AL PUBBLICO
MINISTERO DI DARVI ASSISTENZA E A TUTTI GLI
UFFICIALI DELLA FORZA PUBBLICA DI CONCORRERE
QUANDO NE SIANO LEGALMENTE RICHIESTI.
SPEDIZIONE ESECUTIVA CONFORME ALL'ORIGINALE
CHE SI RILASCI A RICHIESTA DELL'AVV. *Francesco*
Ferraro PER *COINRES*
TERMINI IMERESE, LI. *4-12-2013*
IL CANCELLIERE

h. s. v. Il Cancelliere
(*Francesca Re*)

*Per audizione
Termini Imerese 4-12-2013*



[Signature]
Il Cancelliere
(*Francesca Re*)

